

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 1802)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore COLELLA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 OTTOBRE 1974

Ordinamento professionale dei ragionieri commercialisti

ONOREVOLI SENATORI. — Il presente disegno di legge concerne il nuovo ordinamento della professione del ragioniere, raccoglie e fonde in un unico testo tutte le disposizioni disciplinanti la materia che si sono succedute dal 1885 ad oggi.

Dei provvedimenti legislativi così riuniti vanno particolarmente citati il regio decreto 2 ottobre 1891, n. 622 « Funzioni speciali del ragioniere »; legge 15 luglio 1906, n. 327 « Sull'esercizio della professione del ragioniere »; regio decreto 9 dicembre 1906, n. 715 « Regolamento per l'esecuzione della legge suddetta »; legge 12 giugno 1919, n. 962 « Sull'abbreviazione della pratica per gli ex combattenti »; regio decreto 8 febbraio 1923, n. 279 « Estensione alle nuove province della legge e del regolamento sulla professione di ragioniere »; legge 22 marzo 1923, n. 642 « Modificazioni ed aggiunte al regio decreto 8 febbraio 1923, n. 279 (v. regio decreto numero 1243 del 1923) »; regio decreto-legge 24 gennaio 1924, n. 103 « Condizioni per la iscrizione negli Albi degli Ordini e dei Collegi professionali »; legge 26 agosto 1927, n. 1787 « Norme di coordinamento della legge 15 luglio 1906, n. 327, e del Regolamento 9 dicembre 1906, n. 715, con la legge 3 aprile 1926, n. 563 »; regio decreto 3 agosto 1928, n. 1955 « Autorizzazione proroga termini »; regio-decreto-legge 28 marzo 1929, n. 552

« Sull'esercizio della professione in materia di economia e commercio »; regio decreto-legge 11 gennaio 1930, n. 5 « Sostituzione ai Consigli dei collegi di una commissione ministeriale e abolizione delle Assemblee »; legge 4 giugno 1934, n. 911 « Abbreviazione dei periodi di pratica per i ragionieri ex combattenti »; regio decreto-legge 24 luglio 1936, n. 1548 « Disposizioni relative ai sindaci nelle società commerciali e sui revisori di conti » regio decreto-legge 7 agosto 1936, n. 1639 « Sull'assistenza tributaria (articolo 33, secondo comma e seguenti) »; regio decreto-legge 10 febbraio 1937 n. 228 « Norme per l'attuazione del regio decreto-legge 24 luglio 1936, numero 1548 »; legge 3 aprile 1937, n. 517 « Modifiche al regio decreto-legge 24 luglio 1936, n. 1548 »; legge 25 aprile 1938, n. 897 « Sull'obbligo dell'iscrizione negli albi »; legge 23 novembre 1939, n. 1815, articoli 4 e 5 « Disciplina giuridica degli studi di assistenza e di consulenza e della tenuta dei documenti in materia di lavoro, previdenza e assistenza sociale »; regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368 « Albi dei consulenti tecnici del giudice »; regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Titolo II, Capo II, Sez. III) del Curatore; legge 29 aprile 1943, n. 419 « Estensione dei benefici per gli ex combattenti della seconda guerra mondiale »; decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 382 « Norme

sui Consigli degli Ordini e Collegi » decreto legislativo presidenziale 21 giugno 1946, n. 6 « Denominazione del Consiglio nazionale » decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 261 « Ricorsi ai Consigli nazionali »; decreto ministeriale 1° ottobre 1948 « Regolamento per i ricorsi al Consiglio nazionale dei ragionieri »; legge 3 agosto 1949, n. 536, articolo 2 « Sull'obbligo del pagamento dei contributi a favore del Collegio e sanzioni per gli inadempienti »; legge 5 gennaio 1950, n. 9 « Modificazioni all'articolo 2397 del codice civile per la scelta dei componenti dei Collegi sindacali »; legge 28 dicembre 1952, n. 3060 « Delega al Governo per la riforma degli ordinamenti professionali degli esercenti in materia di economia e commercio e dei ragionieri »; legge 27 ottobre 1953, n. 1068 « Ordinamento della professione di ragioniere e perito commerciale »; legge 1° dicembre 1956, n. 1426 « Compensi spettanti ai consulenti tecnici del giudice »; decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645 « Articolo 12 del testo unico imposte dirette Rappresentanza ed assistenza dei contribuenti »; decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1959, n. 921 « Regolamento di attuazione della legge 23 novembre 1939, numero 1815, per la disciplina dell'assistenza, della consulenza e della tenuta dei documenti in materia di lavoro, previdenza e assistenza sociale ».

Da detti testi legislativi sono state, ovviamente, eliminate le antinomie, sia pure apparenti, che si riscontrano in essi, e che si debbono al fatto che numerose disposizioni sono state dettate in tempi diversi e, soprattutto in climi politici differenti.

La vigente disciplina interessante l'esercizio pubblico della professione del ragioniere, trova le sue principali norme regolamentative nella legge del 15 luglio 1906, n. 327. In essa si rileva infatti, per la prima volta, la specifica sfera di competenze e l'istituzione del relativo albo.

Dopo successive modifiche si giunge alla legge 27 ottobre 1953, n. 1068 « Ordinamento della professione di ragioniere e perito commerciale » attualmente in vigore e che il presente disegno di legge intende sostituire.

I titoli con i quali si suddivide il testo vigente vengono sostanzialmente mantenuti inalterati e precisamente:

il titolo I tratta l'oggetto della professione, i soggetti abilitati ad esercitarla, le incompatibilità con il suo esercizio, il segreto professionale e la vigilanza che su di esso viene esercitata.

Il titolo II tratta le disposizioni, la costituzione ed il funzionamento dei Collegi; mentre il titolo III contiene le disposizioni sulla sede e la composizione ed elezione del Consiglio nazionale. Nei due titoli successivi (IV e V) sono poi raggruppate le disposizioni riguardanti l'iscrizione e la cancellazione dagli Albi e dagli Elenchi speciali, nonchè la custodia e la revisione periodica degli stessi, i vari procedimenti disciplinari, i gravami avverso le deliberazioni dei Consigli dei collegi, quelle in materia elettorale e le disposizioni concernenti la trattazione dei ricorsi dinanzi al Consiglio nazionale. Il titolo VI nel quale si precisa che la determinazione degli onorari, indennità e spese è stabilita da una tariffa, a carattere nazionale, approvata con decreto del Capo dello Stato, su proposta del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del tesoro, sentito il Consiglio nazionale. Il titolo VII tratta le norme attinenti le notificazioni e comunicazioni nonchè la riscossione dei contributi. Infine i titoli VIII e IX contengono le disposizioni transitorie sulla prima formazione dell'Albo e dell'elenco, sugli iscritti *pro tempore* all'Albo e sulla rinnovazione dei Consigli dei collegi.

Così suddivisa la normativa è necessario procedere ad un esame approfondito del presente disegno di legge tendente ad ottenere il nuovo Ordinamento.

Prescindendo dalla ragione di carattere generale dell'annosità dell'ordinamento esistente e della conseguente inevitabile inadattabilità di talune norme che regolano la vita di un Ente in periodi, come quello attuale, di costante e progressivo rinnovamento della tecnica ragionieristica-aziendale, gli anni trascorsi, dal 1953 ad oggi, hanno posto in evidenza, la lacunosità di alcune materie e la difficoltà di applicazione di altre.

Dalla premessa possiamo passare all'analisi dei singoli articoli.

L'articolo 1 concerne l'oggetto della professione del ragioniere ampliato di alcune funzioni rispondenti alle richieste mutate e più ampie esigenze conoscitive in materia di ragioneria, di tecnica commerciale e bancaria, di economia-aziendale, di amministrazione e di tributi.

L'articolo 2 dell'attuale disegno di legge ricalca sostanzialmente quanto era detto nell'articolo 2 del vigente ordinamento. È stata usata una terminologia più corretta e si è fatto anche cenno alle sanzioni penali che colpiscono l'esercizio abusivo della professione.

Altrettanto dicasi per il successivo articolo 3 ove è stato fatto un più preciso dettaglio delle incompatibilità all'esercizio della professione in quanto il testo precedente si prestava ad errate interpretazioni.

Nè diversamente si è operato per l'articolo 4 riguardante il segreto professionale: il testo vigente è stato leggermente ampliato per indicare taluni limiti del segreto stesso, ricordando altresì le sanzioni penali per i trasgressori.

L'articolo 5 è perfettamente identico al testo vigente.

Il nuovo testo dell'articolo 6 adotta una terminologia più appropriata, precisa lo *status* giuridico dei Collegi secondo recenti sentenze (ormai universalmente riconosciute in dottrina e in giurisprudenza) e ricorda l'*iter* della formazione del nuovo Collegio attraverso la persona del Commissario, nominato dal Ministero di grazia e giustizia su proposta del Consiglio nazionale.

L'articolo 7 è pressochè del tutto identico al testo vigente, salva la precisazione dell'impossibilità di periodo vacante del Consiglio del collegio.

L'articolo 8, sia pure con differente esposizione, ripete pedissequamente quanto detto nello stesso articolo del vigente testo, mentre, il successivo articolo 9 ripete lo stesso argomento del medesimo articolo dell'attuale ordinamento usando anche uguale terminologia.

L'articolo 10 del nuovo testo dell'Ordinamento si compone di 15 paragrafi in luogo degli 11 di quello attualmente vigente. La più

analitica suddivisione delle attribuzioni del Consiglio del collegio non ad altro tende se non a meglio precisarle, completandole di quanto la precedente stesura aveva ommesso.

I successivi articoli 11, 12, 13, 14, 15 e 16 sono nell'attuale disegno di legge del tutto identici a quelli del testo tuttora vigente.

L'articolo 17 (assemblea del Collegio) dall'esame comparativo risulta più conciso nel presente disegno di legge rispetto al testo dell'Ordinamento vigente. Ciò in quanto quest'ultimo comprendeva questioni attinenti alla convocazione che, nel testo del presente disegno di legge, più opportunamente sono state inserite nell'articolo 18. Nessuna innovazione è stata comunque apportata.

Nell'articolo 19, che tratta l'elezione e la sostituzione dei consiglieri o dei revisori, sono state incluse talune modalità che tendono ad assicurare un più rigoroso sistema nelle votazioni.

Gli articoli 20 e 21 sono identici nei due testi.

Nell'articolo 22, è stato aggiunto che il Consiglio nazionale è persona giuridica di diritto pubblico come affermato del resto, finora, dalla dottrina e dalla giurisprudenza anche in mancanza di una specifica norma; e sono state previste inoltre le modalità per la sostituzione di un consigliere che, eletto, rifiutasse immediatamente la nomina.

All'articolo 23 si è aggiunto che il Presidente ha la rappresentanza del Consiglio nazionale.

Nell'articolo 24 dell'Ordinamento vigente non era previsto alcun periodo di assenza di un Consigliere nazionale per considerarlo decaduto dalla carica. Assenze di vari Consiglieri potevano virtualmente determinare la paralisi del massimo organo della categoria. Questa materia è stata nel nuovo testo opportunamente regolamentata anche per lo eventuale rinnovo totale del Consiglio.

Le attribuzioni del Consiglio nazionale nella presente proposta del nuovo testo dell'Ordinamento professionale sono state estese alla formulazione della tariffa professionale, soggetta, come per il passato, alla approvazione del Ministero di grazia e giustizia; ad indire congressi nazionali d'interesse professionale e culturale; a promuovere studi e iniziative rivolte agli stessi in-

teressi; ad agire per la soluzione delle questioni concernenti gli interessi morali, culturali e professionali della categoria.

Gli articoli 26 e 27 sono perfettamente identici nel testo vigente e in quello proposto.

La formulazione dell'articolo 28, a principiare dall'intestazione: « reclami » anziché quella più esatta di « impugnativa delle deliberazioni del Consiglio nazionale » è stata redatta nel testo del presente disegno di legge con maggiore proprietà di dizione rispetto al vecchio testo anche per quanto riguarda i ricorsi al Tribunale e alla Corte d'appello contro le decisioni del Consiglio nazionale. Tutta l'ultima parte dell'articolo in questione è innovata per soddisfare il disposto dell'articolo 10, n. 2, della legge 24 marzo 1958, n. 195, riempiendo così una grave lacuna del testo vigente.

Anche l'articolo 29 porta una notevole innovazione soprattutto nella parte che riguarda la facoltà del Consiglio del collegio di chiedere informazioni e documenti all'Autorità giudiziaria e a terzi al fine di assicurare la eventuale reiezione di persone inserite nell'Albo e che dovessero risultare indesiderabili per immoralità e disdoro dell'intera categoria professionale.

Il fine preciso di questa innovazione è quello di assicurare, almeno sino al limite massimo delle possibilità, che chi si affida all'opera di un ragioniere professionista iscritto all'Albo, non abbia a temere dallo stesso atti di disonestà magari con grave documento agli affari della propria Azienda.

Una giusta tutela dei terzi rispetto ai fini prettamente pubblicistici dell'Albo professionale.

L'articolo 30 è perfettamente identico nei due testi.

Il successivo articolo 31 nel testo tuttora vigente presenta al punto 5) una grave lacuna rinviando all'emanazione di una successiva norma legislativa la fissazione del termine e delle modalità per conseguire l'abilitazione all'esercizio professionale.

Molte furono negli anni decorsi le domande di iscrizione all'Albo senza aver effettuato il biennio di praticantato ed il successivo esame di abilitazione. Tutti indistintamente fa-

vorevoli furono i giudizi instaurati presso diversi Tribunali e Corti d'appello avverso le decisioni del Consiglio nazionale. Si arrivò alla Corte costituzionale che emise la sentenza n. 43 del 9 marzo 1972, depositata in Cancelleria il 15 marzo dello stesso anno.

Il nuovo testo dell'articolo in questione si è quindi limitato a riempire la precedente lacuna ribadendo ciò che i vari giudici avevano affermato in proposito.

L'articolo 32 è press'a poco identico nei due testi.

Per i « trasferimenti » da Collegio a Collegio dei singoli iscritti è stato previsto nell'articolo 33 il rispetto dell'anzianità e si è eliminato l'inconveniente dei trasferimenti di coloro che sono stati sottoposti a procedimento penale e disciplinare.

Nell'articolo 34, riguardante la « cancellazione dall'Albo o dall'elenco speciale », è stata prevista la possibilità della reinscrizione, della quale molte volte se n'era sentito il bisogno (professionisti costretti a reinserirsi nell'attività professionale per sopravvenute vicissitudini familiari).

I successivi articoli 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 e 48 sono perfettamente identici nei due testi.

Nell'articolo 49 sono stati aggiunti due capoversi per le opportune precisazioni sul comportamento da tenere per i verbali di conciliazione intervenuti a seguito di vertenze fra clienti e ragionieri professionisti.

Nell'articolo 50 « notificazioni e comunicazioni » al testo dell'Ordinamento vigente è stata aggiunta la possibilità di affissione all'Albo pretorio delle notificazioni non eseguite.

L'articolo 51 è identico nei due testi, mentre, nell'articolo 52 è stata aggiunta una parte per affermare i « diritti acquisiti » a favore di tutti coloro che all'entrata in vigore del nuovo Ordinamento risulteranno iscritti agli Albi.

L'articolo 53 è identico nei due testi, mentre gli articoli 54 e 55 sono stati innovati per ricordare le « norme di attuazione » e la « tariffa professionale ».

Il proponente confida che il Senato vorrà approvare questo disegno di legge concernente il nuovo ordinamento della professione del ragioniere.

DISEGNO DI LEGGE**TITOLO I****Art. 1.**

(Oggetto della professione)

Gli iscritti nell'albo dei ragionieri liberi professionisti assumono la qualifica professionale di ragioniere commercialista ed è loro riconosciuta specifica competenza in tema di economia aziendale e di ragioneria, di cibernetica e di informatica nelle imprese, di tecnica commerciale, contrattuale, amministrativa, finanziaria, bancaria e doganale, di tributi, di certificazione aziendale e di bilanci, di arbitrati ed arbitraggi, di società, di consorzi, di associazioni e di enti in genere.

Formano oggetto della professione tutte le funzioni attinenti in genere alla programmazione, all'amministrazione, al controllo, alla valutazione ed all'economico funzionamento e sviluppo delle aziende, nonchè studi statistici, di mercato, di distribuzione e degli investimenti ed altresì tutto ciò che attiene all'aspetto impositivo e contributivo delle aziende stesse.

In particolare formano, fra l'altro, oggetto della professione del ragioniere commercialista:

a) la progettazione, la costituzione, l'amministrazione, la funzione direzionale esterna, la fusione, la concentrazione, la cessione e la liquidazione delle imprese e degli enti di cui al libro quinto del codice civile; la preparazione di organigrammi funzionali e di definiti parametri tecnici ed economici; la programmazione dei fabbisogni formativi dei quadri direttivi ed intermedi delle imprese per assicurare una maggiore efficienza delle stesse;

b) l'amministrazione, la sistemazione, la liquidazione e la divisione di patrimoni, di eredità e di singoli beni, la formazione di

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

piani di liquidazione nei giudizi di graduazione, nonchè la funzione di curatore dell'invalido, di tutore e di curatore dell'incapace e dell'assente;

c) la custodia e la conservazione di imprese, di patrimoni, di diritti e di beni quale che sia il loro stato giuridico, nonchè le funzioni di sequestratario giudiziale;

d) le ispezioni, le revisioni amministrative e contabili, le perizie, le consulenze tecniche ed i motivati pareri;

e) la formazione dei piani di ammortamento e dei bilanci tecnici ed il calcolo delle riserve matematiche nonchè i bilanci consolidati;

f) la valutazione e la revisione di aziende, di patrimoni, di beni e di diritti anche per le operazioni finanziarie;

g) la formazione dei piani contabili, la organizzazione, la riorganizzazione e le rilevazioni e revisioni contabili;

h) la formazione dei bilanci, la dichiarazione di corrispondenza degli stessi alle scritture, la certificazione che tali scritture ed i bilanci stessi sono stati formati sulla base delle leggi e delle norme contabili comunemente accettate ed applicate;

i) i controlli per conto delle competenti autorità nelle società cooperative e le ispezioni alle società fiduciarie, finanziarie e di revisione;

l) la programmazione ed i piani di sviluppo nazionali e regionali;

m) i regolamenti e le liquidazioni di avarie marittime ed aeree e di danni in genere;

n) i concordati stragiudiziali con i creditori, la cessione dei beni ed il mandato a liquidare ed ogni relativa consulenza ed assistenza al debitore;

o) le funzioni di curatore e commissario giudiziale nelle procedure concorsuali, di commissario governativo delle società cooperative e di amministratore e di liquidatore giudiziario delle società, nonchè l'assistenza nelle procedure medesime;

p) la consulenza e l'assistenza nelle procedure di amministrazione controllata, di concordato preventivo, di fallimento e di liquidazione coatta amministrativa;

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

q) la funzione di sindaco e di revisore dei conti, nonchè la presidenza dei collegi dei sindacati o dei revisori dei conti delle società ed enti anche a partecipazione statale;

r) la funzione di segretario delle assemblee straordinarie di società di capitali e di cooperative, qualora disposizioni legislative lo consentano;

s) l'assistenza e la rappresentanza di soci, azionisti ed obbligazionisti;

t) la consulenza, l'assistenza, la rappresentanza ed il patrocinio in materia amministrativa e tributaria;

u) la consulenza, l'assistenza nella trattazione, la redazione degli atti relativi e l'assistenza alle stipulazioni;

v) gli arbitrati rituali ed irrituali, gli arbitramenti, le composizioni amichevoli e le transazioni;

z) la consulenza, l'assistenza ed il patrocinio in materia di rapporti di lavoro.

Le funzioni professionali di cui al presente ordinamento possono essere esercitate soltanto dai ragionieri commercialisti e da quelle altre categorie di liberi professionisti cui siano espressamente riservate da leggi e regolamenti appositi.

L'autorità giudiziaria e le pubbliche amministrazioni debbono affidare gli incarichi relativi all'attività di cui al presente articolo, ai ragionieri commercialisti, nonchè alle citate altre categorie professionali, nei limiti di cui al comma precedente; salvo nei casi in cui debbono essere espletati, per legge, da propri dipendenti.

La elencazione di cui al presente articolo non pregiudica l'esercizio di ogni altra attività professionale dei ragionieri commercialisti.

Le attività professionali — quando non sussistano contrarie disposizioni di legge — possono essere esercitate anche collettivamente dagli iscritti all'albo; la relativa associazione professionale potrà essere registrata presso il collegio od i collegi di appartenenza, mediante apposita annotazione nei rispettivi albi, a richiesta degli interessati.

Art. 2.

(Esercizio della professione)

L'esercizio della professione di ragioniere commercialista spetta esclusivamente a coloro che sono iscritti nel relativo albo professionale; ciascun iscritto nell'albo può esercitare la professione in tutto il territorio dello Stato.

Le violazioni relative all'esercizio di quanto forma oggetto della professione ed all'uso del titolo, sono punite rispettivamente a norma degli articoli 348 e 498 del codice penale e delle altre disposizioni in materia, salvo che il fatto costituisca reato più grave.

Art. 3.

(Incompatibilità)

L'esercizio della professione di ragioniere commercialista è incompatibile:

a) con ogni altra libera professione esclusa quella di insegnamento ovvero di carattere scientifico, letterario, artistico e giornalistico, purchè non diano luogo a rapporto impiegatizio od alla qualificazione di giornalista professionista;

b) con la qualità di ministro di qualsiasi culto;

c) con l'esercizio del commercio o di affari o di speculazioni di natura commerciale, con l'esercizio di attività di rappresentante, di mediatore ed ausiliario del commercio, di agente di cambio, di agente di assicurazioni, di ricevitore del lotto e di ogni altro giuoco o scommessa, di appaltatore di servizio pubblico, di esattore di pubblici tributi e di incaricato di gestioni esattoriali;

d) con la qualità di impiegato dello Stato, di Regioni, Province e Comuni e di qualsiasi ente, istituto ed amministrazione pubblica, fatta eccezione per i docenti di università o di altri istituti di istruzione;

e) con ogni altra attività lavorativa subordinata.

Art. 4.

(Segreto professionale)

I ragionieri commercialisti hanno l'obbligo del segreto professionale.

Essi non possono, senza autorizzazione del cliente, essere obbligati in alcuna sede, giudiziale, amministrativa o arbitrale, a deporre su ciò che sia stato loro confidato o sia pervenuto a loro conoscenza per ragioni del loro ufficio o della loro professione, e ad esibire od a lasciare ispezionare i documenti ed i fascicoli ad essi affidati per le stesse ragioni.

Si applicano in ogni caso per i ragionieri commercialisti le disposizioni di cui all'articolo 351 del codice penale.

Art. 5.

(Vigilanza dell'esercizio della professione)

L'alta vigilanza sull'esercizio della professione di ragioniere commercialista spetta al Ministro di grazia e giustizia, che la esercita sia direttamente sia per mezzo dei presidenti e dei procuratori generali di Corte d'appello.

TITOLO II

I COLLEGI DEI
RAGIONIERI COMMERCIALISTI

Art. 6.

(Circoscrizione territoriale dei collegi)

In ogni circoscrizione di tribunale nel cui territorio esercitano la professione almeno quindici ragionieri commercialisti è costituito, con sede nel comune capoluogo, il collegio dei ragionieri commercialisti retto da un Consiglio.

I collegi sono persone giuridiche di diritto pubblico.

Se il numero dei ragionieri commercialisti è inferiore a quindici, essi sono iscritti nell'albo di un collegio vicino determinato dal Consiglio nazionale.

Per la costituzione di un nuovo collegio il Ministro di grazia e giustizia su proposta del Consiglio nazionale, nomina un commissario straordinario con l'incarico di provvedere alla prima formazione dell'albo e dell'elenco speciale.

Il commissario, espletato l'incarico, trasmette l'albo al Ministero di grazia e giustizia il quale, sentito il parere del Consiglio nazionale ed accertata la sussistenza del numero di professionisti necessario per la costituzione del Consiglio a norma del primo comma, incarica il commissario stesso di indire le elezioni del Consiglio.

Art. 7.

*(Composizione del Consiglio del collegio,
eleggibilità dei consiglieri)*

Il Consiglio del collegio è composto di cinque membri se gli iscritti nell'albo non superano i cinquanta, di sette se superano i cinquanta ma non i cento, di nove se superano i cento ma non i trecento, di undici se superano i trecento ma non i cinquecento, di quindici se superano i cinquecento.

Gli iscritti nell'albo eleggono il Consiglio; sono eleggibili quando abbiano almeno cinque anni di anzianità professionale.

I componenti del Consiglio durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Fino alla costituzione del nuovo Consiglio rimane in carica quello uscente.

Art. 8.

(Cariche del Consiglio)

Ciascun Consiglio elegge tra i suoi componenti un presidente, un vice presidente, un segretario ed un tesoriere.

Il vice presidente sostituisce il presidente in caso di sua assenza o impedimento.

In mancanza del presidente e del vice presidente, ne fa le veci il componente più anziano per iscrizione nell'albo e, in caso di pari anzianità, il maggiore di età.

In mancanza del segretario, ne fa le veci un altro consigliere designato dal Consiglio.

Art. 9.

(Attribuzioni del presidente)

Il presidente ha la rappresentanza del collegio ed esercita le altre attribuzioni a lui conferite dal presente ordinamento.

Art. 10.

(Attribuzioni del Consiglio)

Il Consiglio del collegio oltre alle altre funzioni e compiti stabiliti dal presente ordinamento e da altre norme di legge, ha in particolare le seguenti attribuzioni:

a) vigila per il mantenimento della indipendenza e del decoro professionale, per l'osservanza della legge professionale e di tutte le altre disposizioni che hanno rapporto con la professione;

b) custodisce l'albo degli iscritti e l'elenco speciale, ne cura la tenuta e provvede alle iscrizioni, al trasferimento, alle rinunce, alle cancellazioni, alle reinscrizioni, alle sospensioni secondo le norme del presente ordinamento;

c) vigila per la tutela del titolo e per il legale esercizio delle funzioni professionali, nonchè per il decoro e per la indipendenza del Collegio;

d) esercita la funzione disciplinare e adotta i relativi provvedimenti;

e) promuove le iniziative intese al perfezionamento della normativa professionale;

f) interviene su concorde richiesta delle parti per comporre le contestazioni insorte in dipendenza dell'esercizio professionale, tra gli iscritti nell'albo, nonchè tra questi ed i loro clienti;

g) dà pareri in materia di liquidazione di onorari a richiesta degli iscritti e della pubblica amministrazione;

h) provvede all'amministrazione dei beni ed alla gestione finanziaria del collegio, alla redazione annuale del conto preventivo e del conto consuntivo e a quanto altro sia necessario per il conseguimento dei fini del collegio;

i) designa il candidato per le elezioni del Consiglio nazionale;

l) designa i rappresentanti del collegio presso commissioni, enti ed organizzazioni di carattere locale;

m) delibera la convocazione dell'assemblea;

n) rilascia a richiesta i certificati e le attestazioni relative agli iscritti;

o) determina la misura del contributo da corrispondersi annualmente dagli iscritti all'albo ed all'elenco speciale per le spese del proprio funzionamento;

p) cura la tenuta del registro dei praticanti e provvede alle relative iscrizioni, cancellazioni e trasferimenti;

q) vigila sul regolare svolgimento della pratica.

Art. 11.

(Riunioni consiliari)

Il presidente del collegio convoca il Consiglio periodicamente, con la frequenza richiesta dal numero e dalla importanza degli argomenti e dalle pratiche da trattare; deve altresì convocarlo ogni qualvolta ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri in carica.

Le riunioni sono presiedute dal presidente o da chi ne fa le veci e per la loro validità occorre la presenza della maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità prevale il voto del presidente.

Il verbale della riunione, redatto a cura del segretario e sottoscritto dal presidente, è soggetto alla approvazione del Consiglio.

Art. 12.

(Decadenza dalla carica di consigliere)

I consiglieri che, senza giustificati motivi, non intervengono per tre volte consecutive alle riunioni del Consiglio, decadono dalla carica.

La decadenza è dichiarata dal Consiglio del collegio, nel verbale della riunione che l'ha

determinata, con deliberazione da notificare al Consiglio nazionale ed all'interessato, entrambe nel termine di cui all'articolo 14.

Art. 13.

(Delegazione del collegio)

Il Consiglio del collegio di cui all'articolo 6, terzo comma, avuto riguardo al numero di coloro che vi esercitano la professione, può nominare, nella circoscrizione in cui non esiste albo, una delegazione di uno o più professionisti che rappresenta il Consiglio nei rapporti con le autorità giudiziarie e amministrative.

Art. 14.

(Sostituzione dei componenti del Consiglio)

Alla sostituzione dei consiglieri che sono venuti a mancare entro l'anno per morte, dimissioni, o per altra causa, si provvede con elezioni suppletive entro il primo bimestre dell'anno successivo a quello in cui si sono verificate le vacanze, a norma del seguente articolo 19.

I componenti così eletti rimangono in carica fino alla scadenza del Consiglio.

Se il numero delle vacanze supera la metà dei componenti del Consiglio, il presidente deve, entro sessanta giorni, convocare l'assemblea per l'elezione dell'intero Consiglio.

Il presidente o chi ne fa le veci adotta, in caso di urgenza i provvedimenti necessari, salvo ratifica del Consiglio.

Le cessazioni dalla carica, debbono essere comunicate entro quindici giorni al Consiglio nazionale, indicandone il motivo.

Art. 15.

(Scioglimento del Consiglio)

Se non si provvede alla integrazione del Consiglio, se il Consiglio non è in grado di funzionare, o se ricorrono altri gravi motivi, il Consiglio può essere sciolto.

In caso di scioglimento o di mancata costituzione del Consiglio, le sue funzioni sono

affidate ad un commissario straordinario che provvede, entro novanta giorni, alla convocazione dell'assemblea per l'elezione del Consiglio.

Lo scioglimento del Consiglio e la nomina del commissario sono disposti con decreto del Ministro di grazia e giustizia, sentito il parere del consiglio nazionale.

Il commissario ha facoltà di nominare un comitato di non meno di due e di non più di sei componenti, da scegliersi fra gli iscritti nell'albo, che lo coadiuva nell'esercizio delle funzioni predette.

Art. 16.

(Collegio dei revisori dei conti)

Ogni collegio con cento iscritti ha un collegio di revisori dei conti.

Gli iscritti all'albo, eleggono il collegio dei revisori dei conti, sono eleggibili, quando abbiano sette anni di anzianità professionale, o siano iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti, ai sensi della legge 3 aprile 1937, n. 517.

Il collegio dei revisori dei conti è costituito da tre membri effettivi e da un supplente.

Esso controlla la gestione dei fondi e verifica i bilanci predisposti dal Consiglio, riferendone all'assemblea, ed assiste alle sue riunioni.

I revisori dei conti durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Art. 17.

(Assemblea del collegio)

L'assemblea del collegio:

a) elegge il Consiglio del collegio ed occorrendo il collegio dei revisori; provvede alle sostituzioni previste dagli articoli 14 e 16;

b) discute ed approva il conto consuntivo e quello preventivo;

c) tratta argomenti attinenti all'esercizio e agli interessi della professione, propo-

sti dal Consiglio o indicati nella domanda di convocazione straordinaria da parte di almeno un quinto degli iscritti nell'albo.

Art. 18.

(Convocazione dell'assemblea per la approvazione dei conti e per altri argomenti)

L'assemblea degli iscritti nell'albo o nell'elenco per l'approvazione del conto preventivo e di quello consuntivo ha luogo entro il primo trimestre di ogni anno.

Le assemblee per la trattazione della materia di cui alla lettera c) dell'articolo 17 sono convocate ogni qualvolta il Consiglio lo ritenga opportuno e, senza indugio, quando ne sia stata fatta domanda, con le indicazioni degli argomenti da trattare, da almeno un quinto degli iscritti nell'albo.

L'assemblea è convocata mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. L'avviso, almeno quindici giorni prima, è spedito per posta mediante raccomandata a tutti gli iscritti ed è affisso in modo visibile nella sede del collegio per la durata di detto termine.

Ove il numero degli iscritti superi i cinquecento, può tener luogo dell'avviso spedito per posta, la notizia della convocazione pubblicata in almeno un giornale quotidiano locale per due volte consecutive.

Salvo il disposto dell'articolo 19, l'assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli iscritti, ed, in seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, con qualsiasi numero di intervenuti. Essa delibera a maggioranza assoluta di voti.

Il presidente e il segretario del Consiglio sono rispettivamente il presidente e il segretario dell'assemblea degli iscritti.

Constatata la validità dell'assemblea, qualora un quinto dei presenti ne faccia domanda, il presidente e il segretario sono nominati dall'assemblea.

Quest'ultima disposizione non si applica per le elezioni del Consiglio del collegio.

Art. 19.

*(Assemblea per la elezione e sostituzione
dei consiglieri e dei revisori)*

Per la elezione e la sostituzione dei consiglieri e dei revisori, il presidente — su deliberazione del Consiglio — convoca l'assemblea degli iscritti nell'albo, esclusi i sospesi dall'esercizio della professione e gli iscritti nell'elenco di cui all'articolo 29, ultimo comma. L'avviso deve indicare il luogo, il giorno, l'ora e lo scopo dell'adunanza; deve essere spedito almeno quindici giorni prima di quello dell'adunanza con lettera raccomandata a mezzo del servizio postale di Stato e deve essere affisso in modo visibile nella sede del collegio per tutta la durata anzidetta.

L'assemblea per l'elezione del Consiglio e, ove occorra, del collegio dei revisori, deve essere convocata entro e non oltre la data di scadenza del triennio di durata in carica del Consiglio.

L'assemblea per la sostituzione dei consiglieri o dei revisori dei conti che sono venuti a mancare entro l'anno per morte, dimissioni od altre cause, deve essere convocata entro e non oltre il primo bimestre dell'anno successivo a quello in cui si sono verificate le vacanze.

In caso di mancata convocazione nei termini sopra indicati, provvede il Consiglio nazionale a richiesta di qualsiasi interessato o d'ufficio, mediante commissario appositamente nominato il quale sarà anche il presidente dell'assemblea.

L'assemblea è valida se partecipano alla votazione almeno un sesto degli iscritti nell'albo ed aventi diritto al voto come al primo comma, con un minimo di dieci.

I componenti del Consiglio e del collegio dei revisori dei conti sono eletti a maggioranza assoluta di voti segreti, validamente espressi per mezzo di schede contenenti un numero di nomi non superiore a quello delle persone da eleggere. In caso di parità, è preferito il candidato più anziano per iscrizione e, tra coloro che abbiano eguale anzianità di iscrizione, il maggiore di età.

L'iscritto che ha ritirato o comunque ricevuto la scheda può altresì farla pervenire al

presidente dell'assemblea in busta chiusa sulla quale siano apposte la firma del votante, legalizzata dal sindaco o da un notaio, e la dichiarazione che nella busta è contenuta la scheda di votazione. Il presidente dell'assemblea verifica e fa constatare la integrità di ciascuna busta e dopo aver fatto prendere nota, nell'elenco degli elettori, dei nomi dei votanti per lettera apre le buste, ne estrae le relative schede e, senza dispiegarle, le depone nell'urna.

Decorse cinque ore dall'inizio delle operazioni di voto, il presidente, dopo aver ammesso a votare gli elettori che in quel momento sono presenti nella sala, dichiara chiusa la votazione e procede immediatamente e pubblicamente alle operazioni di scrutinio, assistito da due scrutatori da lui scelti, prima della votazione, fra gli elettori presenti.

Compiuto lo scrutinio, il presidente ne dichiara il risultato e fa la proclamazione degli eletti, dandone pronta comunicazione al Ministero di grazia e giustizia ed al Consiglio nazionale.

Il Consiglio nazionale potrà emanare norme per l'attuazione di quanto sopra e per le operazioni di voto e di scrutinio.

Art. 20.

(Reclami contro i risultati delle elezioni)

Contro i risultati delle elezioni, ciascun iscritto nell'albo del collegio può proporre reclamo al Consiglio nazionale entro dieci giorni dall'avvenuta proclamazione.

Art. 21.

(Assemblea straordinaria)

Il presidente deve convocare senza ritardo l'assemblea quando ne è fatta domanda per iscritto con l'indicazione degli argomenti da trattare da parte di almeno un quinto degli iscritti nell'albo o nell'elenco speciale. Se non vi provvede entro venti giorni, l'assemblea è convocata dal Consiglio nazionale il quale designa il professionista che deve presiederla.

Per la validità di costituzione e per le deliberazioni valgono le norme di cui al precedente articolo 18.

TITOLO III

IL CONSIGLIO NAZIONALE

Art. 22.

(Sede, composizione ed elezione del Consiglio nazionale)

Il Consiglio nazionale dei ragionieri commercialisti ha sede in Roma presso il Ministero di grazia e giustizia.

Il Consiglio nazionale è persona giuridica di diritto pubblico.

Esso è composto di undici membri eletti dal Consiglio dei collegi fra coloro che abbiano un'anzianità di almeno dieci anni di iscrizione all'albo.

Ogni Consiglio di collegio non può eleggere più di un candidato.

A ciascun Consiglio spetta un voto per ogni cinquanta iscritti, o frazione di cinquanta, fino a duecento iscritti nell'albo ed un voto ogni cento iscritti in più o frazione di cento.

I Consigli dei collegi devono essere convocati per le elezioni almeno trenta giorni prima di quello in cui scade il Consiglio nazionale; alla convocazione provvede il Ministero di grazia e giustizia.

Ogni Consiglio di collegio comunica il risultato della votazione, indicando il numero degli iscritti nell'albo, il nome, la data e il luogo di iscrizione nell'albo, la data di nascita e l'indirizzo del candidato designato, ad una commissione nominata dal Ministro di grazia e giustizia e composta da un magistrato di appello che la presiede, e da due professionisti. La commissione, verificata la osservanza delle norme di legge, forma una graduatoria dei candidati in base al numero dei voti riportati e proclama eletti i primi undici. In caso di parità di voti, è preferito il candidato più anziano per iscrizione nell'albo e, tra coloro che abbiano eguale anzianità di iscrizione, il maggiore di età.

I risultati delle operazioni sono pubblicati nel bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia e sono comunicati alla segreteria del Consiglio nazionale.

Nel caso che un candidato eletto dichiari di non accettare la nomina si procederà per la sua sostituzione ad elezione supplementare da parte dei Consigli che lo avevano designato e dei Consigli il cui candidato designato nella prima elezione non sia stato eletto.

I membri del Consiglio nazionale durano in carica tre anni e sono rieleggibili. I tre anni decorrono dalla data del bollettino ufficiale che dà notizia della proclamazione degli eletti.

Fino all'insediamento del nuovo Consiglio nazionale, rimane in carica il Consiglio uscente.

Art. 23.

(Cariche)

Il Consiglio nazionale elegge nel suo seno un presidente, un vice presidente ed un segretario.

Il presidente ha la rappresentanza del Consiglio nazionale.

Art. 24.

(Incompatibilità, sostituzione dei componenti, decadenza)

Non si può far parte contemporaneamente del Consiglio di un collegio e del Consiglio nazionale.

In mancanza di opzione entro venti giorni dalla comunicazione, si presume la rinuncia alla carica di componente del Consiglio del collegio.

Il consigliere nazionale che, senza giustificato motivo, non intervenga per tre volte consecutive alle riunioni del Consiglio, decade dalla carica.

La decadenza è dichiarata dal Consiglio nazionale con deliberazione da notificare all'interessato e da comunicare al Ministero di grazia e giustizia.

La sostituzione dei componenti il Consiglio nazionale che sono venuti a mancare per qualsiasi causa dall'ufficio, avviene mediante elezione suppletiva da parte dei Consigli dei collegi, indicati nel nono comma dell'articolo 22 negli stessi termini e con le stesse modalità specificate in tale articolo.

Il consigliere così eletto resta in carica per il restante periodo di durata del Consiglio nazionale.

Se per qualsiasi causa viene a mancare più della metà dei componenti il Consiglio nazionale, questo si intende decaduto nella sua totalità ed il presidente deve darne immediata comunicazione al Ministero di grazia e giustizia il quale provvederà ad indire le elezioni a norma dell'articolo 22.

Art. 25.

(Attribuzioni)

Il Consiglio nazionale, oltre ad esercitare gli altri compiti conferitigli dal presente ordinamento:

a) dà parere, quando ne è richiesto, sui progetti di legge e di regolamento che interessano la professione;

b) coordina e promuove le attività dei Consigli dei collegi per favorire le iniziative intese al miglioramento ed al perfezionamento professionale;

c) vigila per il regolare funzionamento dei Consigli dei collegi;

d) decide sulla riunione degli albi e sulla loro separazione;

e) designa i rappresentanti dei ragionieri commercialisti presso commissioni ed organizzazioni di carattere nazionale ed internazionale;

f) stabilisce ai Collegi una tassa per la iscrizione nell'albo e nell'elenco, nonchè per il rilascio dei certificati, e di copia di pareri per la liquidazione degli onorari;

g) decide in via amministrativa sui ricorsi avverso le deliberazioni dei Consigli dei collegi in materia di iscrizione nell'albo e nell'elenco speciale e di cancellazione, non-

chè in materia disciplinare e sui reclami relativi alle elezioni dei Consigli dei collegi;

h) formula il regolamento per la trattazione dei ricorsi e degli affari di sua competenza, da approvarsi dal Ministro di grazia e giustizia;

i) delibera sulle materie di cui all'articolo 47 e sulle altre norme delle quali gli è demandata la formulazione dal presente ordinamento; tali deliberazioni sono soggette all'approvazione del Ministero di grazia e giustizia;

l) indice periodicamente congressi nazionali di interesse professionale e culturale, ne cura l'organizzazione e stabilisce le norme per il loro funzionamento;

m) promuove e cura studi, iniziative e pubblicazioni su argomenti di interesse professionale;

n) agisce per la soluzione delle questioni concernenti gli interessi morali, culturali e professionali della categoria;

o) indice, fissandone la data, gli esami di cui al sesto comma dell'articolo 31.

Art. 26.

(Riunioni del Consiglio nazionale)

Il presidente del Consiglio nazionale convoca il Consiglio ogni volta che lo ritiene opportuno e deve convocarlo a richiesta di almeno cinque membri.

Per la validità delle adunanze del Consiglio nazionale occorre la presenza della maggioranza dei componenti.

In caso di assenza del presidente e del vice presidente ne fa le veci il consigliere più anziano per iscrizione nell'albo e, in caso di pari anzianità, il maggiore di età.

Le deliberazioni vengono prese a maggioranza assoluta di voti e, in caso di parità, prevale il voto del presidente o di chi ne fa le veci.

Il segretario redige il verbale sotto la direzione del presidente.

Il verbale è sottoscritto dal presidente e dal segretario.

Art. 27.

(Notificazione delle decisioni)

Le decisioni del Consiglio nazionale sono notificate entro trenta giorni agli interessati, al pubblico ministero presso la Corte di appello della circoscrizione alla quale l'interessato appartiene nonchè al Consiglio del collegio ed al Ministero di grazia e giustizia.

Art. 28.

(Impugnativa delle deliberazioni del Consiglio nazionale)

Le decisioni del Consiglio nazionale pronunciate sui ricorsi in materia di iscrizione, cancellazione e reinscrizione nell'albo e nell'elenco speciale, nonchè in materia disciplinare ed elettorale, possono essere impugnate, nel termine perentorio di trenta giorni dalla notificazione, dall'interessato o dal pubblico ministero competente per territorio, davanti al Tribunale nella cui circoscrizione ha sede il Collegio che ha emesso la decisione o presso il quale si è svolta la elezione contestata.

La sentenza del Tribunale può essere impugnata davanti alla Corte d'appello, nel termine di trenta giorni dalla notifica, dal Consiglio nazionale, dall'interessato, dal Procuratore della Repubblica e dal Procuratore generale competenti per territorio.

Sia presso il Tribunale che presso la Corte d'appello, il Collegio giudicante è integrato da due ragionieri commercialisti.

Per ciascun Tribunale nella cui circoscrizione ha sede un Collegio e per ciascuna Corte d'appello, ogni biennio sono nominati a norma dell'articolo 10 n. 2 della legge 24 marzo 1958, n. 195, quattro ragionieri commercialisti, due in qualità di componenti effettivi e due supplenti, scelti fra gli iscritti negli albi dei Collegi aventi sede nel distretto, che siano cittadini italiani di età non inferiore ai trenta anni, di incensurata condotta ed abbiano un'anzianità di iscrizione all'albo professionale di almeno cinque anni.

Il Tribunale e la Corte d'appello provvedono in camera di consiglio, con sentenza,

sentiti l'interessato, il Pubblico ministero, il Consiglio nazionale ed il Collegio autore del provvedimento che ha dato origine alla controversia.

La sentenza può annullare, revocare o modificare la deliberazione impugnata.

TITOLO IV

GLI ALBI E GLI ELENCHI — CONDIZIONE PER ESSERVI ISCRITTI

Art. 29.

(Albo ed Elenco speciale)

Il Consiglio di ciascun Collegio custodisce l'albo dei ragionieri commercialisti.

L'albo e l'elenco speciale sono pubblici.

L'albo e l'elenco speciale devono contenere il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita, il Comune di residenza e l'indirizzo dello studio professionale, nonchè la data di iscrizione ed il titolo in base al quale questa è stata disposta. L'albo e l'elenco speciale sono compilati secondo l'ordine di anzianità della iscrizione e portano un indice alfabetico che richiama il numero d'ordine di anzianità.

Il Consiglio del collegio delibera sulle variazioni da appontare all'albo ed all'elenco per iscrizioni, trasferimenti, rinunce, cancellazioni, reiscrizioni, sospensioni e radiazioni secondo le norme del presente ordinamento.

Entro il primo bimestre di ogni anno procede alla revisione dell'albo e dell'elenco speciale mediante il controllo delle variazioni apportate con le singole deliberazioni adottate durante l'anno precedente.

Per accertare la sussistenza dei requisiti per la iscrizione al Collegio, il Consiglio può assumere informazioni dall'autorità giudiziaria, dalle amministrazioni, enti ed uffici pubblici nonchè dai privati. Il Consiglio ha inoltre facoltà di richiedere il certificato del casellario del richiedente l'iscrizione e dell'iscritto nonchè copia delle sentenze civili e penali ovvero di atti o provvedimenti penali che lo riguardano.

L'albo, a cura del Consiglio del Collegio, deve essere inviato entro il primo trimestre, al Ministero di grazia e giustizia, al Consiglio nazionale, all'autorità giudiziaria locale, agli enti regionali ed alle pubbliche amministrazioni locali, nonchè a tutti gli iscritti.

Il Consiglio nazionale può emanare norme regolamentari per la tenuta dell'albo e dell'elenco, per la sua riproduzione a stampa e per il suo invio, nonchè prescrivere l'invio stesso anche ad autorità ed enti non indicati nel comma precedente.

Coloro che a norma dell'articolo 3 non possono esercitare la professione, pur avendone i requisiti, sono iscritti a loro richiesta in uno speciale elenco contenente tutte le indicazioni previste per l'albo.

Art. 30.

(Divieto di iscrizione in più albi ed elenchi speciali — Anzianità)

Il ragioniere commercialista deve iscriversi unicamente nell'albo della circoscrizione ove ha la residenza anagrafica. Non si può essere iscritti che in un solo albo professionale.

L'infrazione di tale divieto dà luogo alla cancellazione, a meno che l'interessato non rinunci ad altre iscrizioni.

La data di iscrizione nell'albo stabilisce la anzianità.

Coloro che dopo la cancellazione sono di nuovo iscritti nell'albo hanno l'anzianità derivante dalla prima iscrizione, dedotta la durata dell'interruzione.

Art. 31.

*(Requisiti per l'iscrizione
Pratica ed esami di abilitazione)*

Per ottenere la iscrizione nell'albo o nell'elenco speciale dei ragionieri commercialisti è necessario:

1) essere cittadino italiano o di uno Stato membro della Comunità economica europea ovvero italiano appartenente a territori non uniti politicamente allo Stato italiano

ovvero cittadino di altro Stato estero a condizione di reciprocità;

2) godere il pieno esercizio dei diritti civili;

3) essere di condotta irreprensibile;

4) essere in possesso del diploma scolastico di ragioniere e perito commerciale conseguito in un istituto tecnico dello Stato italiano oppure di analogo titolo di studio rilasciato da Stato estero a condizione di reciprocità;

5) aver compiuto proficuamente, dopo il conseguimento del titolo di studio di cui al precedente n. 4), un periodo di pratica professionale durante almeno due anni consecutivi presso un ragioniere commercialista;

6) aver superato l'esame di abilitazione all'esercizio della libera professione di ragioniere commercialista;

7) avere la residenza anagrafica nella circoscrizione del Collegio nel cui albo si chiede l'iscrizione.

Non possono ottenere la iscrizione nell'albo e nell'elenco speciale coloro che hanno riportato condanne e pene che, a norma del presente regolamento, darebbero luogo alla radiazione dall'albo e dall'elenco, e che sono iscritti in altri albi professionali.

La pratica di cui al n. 5) del presente articolo consiste in un effettivo tirocinio alla professione nelle sue diverse esplicazioni e deve essere effettuata con scrupolosa assiduità e diligenza.

La pratica è fatta con le modalità prescritte dal Consiglio nazionale mediante apposito regolamento.

Gli esami di abilitazione di cui al n. 6) del presente articolo constano di due prove scritte di carattere teorico-pratico e di un colloquio su materie di indole professionale, specialmente su quelle di cui all'articolo 1 dell'ordinamento; le prove debbono essere intese ad accertare l'organica preparazione di base del candidato sulle suddette materie ed a saggiare in concreto la sua capacità tecnica in vista dell'adeguato svolgimento della libera professione.

L'esame di abilitazione è indetto ogni anno, ordinariamente nel mese di novembre, con deliberazione del Consiglio nazionale e viene svolto presso ciascun Collegio. Le commissioni esaminatrici hanno sede presso i Collegi e ciascuna di esse è costituita da sette componenti effettivi:

a) un magistrato di Corte d'appello, che la presiede, nominato dal Ministero di grazia e giustizia;

b) un rappresentante della Camera di commercio, industria artigianato e agricoltura nel cui territorio di competenza si trova la sede del Collegio;

c) il presidente del Collegio, che ha funzione di vice-presidente;

d) il segretario del Collegio, che ha anche funzioni di segretario della Commissione;

e) tre ragionieri liberi professionisti iscritti all'albo da non meno di cinque anni, nominati dal Consiglio nazionale.

Il Consiglio nazionale emana apposito regolamento per lo svolgimento degli esami.

Art. 32.

(Domanda di iscrizione)

La domanda di iscrizione nell'albo o nell'elenco speciale, corredata dei documenti comprovanti il possesso dei requisiti stabiliti dal presente ordinamento, deve essere presentata al Consiglio del collegio nella cui circoscrizione il richiedente ha la residenza ovvero a quello determinato a norma dell'articolo 6, terzo comma.

Nella domanda il richiedente deve dichiarare, fra l'altro, di non trovarsi in alcuno dei casi di incompatibilità previsti dal presente ordinamento.

Nel caso di dichiarazione falsa, colui che in base ad essa ha ottenuto la iscrizione è radiato; se l'incompatibilità nel frattempo è cessata, nei suoi confronti si apre procedimento disciplinare.

Il rigetto della domanda per motivi di incompatibilità o di condotta, non può essere

pronunziato se non dopo aver sentito il richiedente.

Il Consiglio deve deliberare nel termine di tre mesi dalla presentazione della domanda.

La deliberazione adottata su relazione di un consigliere, è motivata e deve essere notificata, entro quindici giorni all'interessato ed al pubblico ministero presso il Tribunale.

Contro tale deliberazione, l'interessato ed il pubblico ministero possono proporre ricorso al Consiglio nazionale, nel termine perentorio di trenta giorni dalla notifica. Il ricorso del pubblico ministero ha effetto sospensivo.

Qualora il Consiglio non abbia provveduto sulla domanda nel termine stabilito nel quinto comma del presente articolo, l'interessato può, entro trenta giorni dalla scadenza di tale termine, proporre ricorso al Consiglio nazionale che, richiamati gli atti, decide sul merito della iscrizione.

Art. 33.

(Trasferimento)

Il ragioniere commercialista che trasferisce la residenza deve chiedere il trasferimento della iscrizione nell'albo o nell'elenco speciale della nuova residenza.

A tal fine presenta domanda al Consiglio del collegio presso il quale deve trasferirsi, corredata dal nulla-osta da parte del Consiglio del collegio di provenienza.

Il Collegio di provenienza deve trasmettere senza indugio il fascicolo dell'interessato al Collegio al quale è stata presentata la domanda di iscrizione per trasferimento.

In caso di accoglimento della domanda, il richiedente è iscritto con l'anzianità che aveva nell'albo precedente.

Non è ammesso il trasferimento quando il richiedente si trovi sottoposto a procedimento penale o disciplinare o sia sospeso dall'esercizio della professione.

Per le iscrizioni in seguito a trasferimento si applicano le disposizioni dell'articolo precedente.

TITOLO V

CANCELLAZIONE DALL'ALBO O
DALL'ELENCO - PROCEDIMENTO
DISCIPLINARE

Art. 34.

(Cancellazione dall'albo o dall'elenco)

Oltre che nel caso di rinuncia dell'iscritto, la cancellazione dall'albo è pronunciata dal Consiglio del collegio, di ufficio o su richiesta del pubblico ministero:

1) nei casi di incompatibilità previsti dall'articolo 3;

2) quando è venuto a mancare uno dei requisiti indicati nei numeri 1), 2), 7) dell'articolo 31 o si rende irreperibile, salvo i casi di radiazione;

3) quando venga a trovarsi, dopo l'iscrizione, in uno dei casi, di cui al secondo comma dell'articolo 31.

Il Consiglio del collegio pronuncia la cancellazione dall'elenco speciale nel caso di rinuncia ed in quelli indicati ai numeri 2) e 3) del presente articolo.

La cancellazione, tranne nel caso di rinuncia e di irreperibilità, non può essere pronunciata se non dopo aver sentito l'interessato.

Le deliberazioni del Consiglio del collegio sono notificate entro quindici giorni all'interessato ed al pubblico ministero presso il Tribunale.

L'interessato ed il pubblico ministero possono proporre ricorso al Consiglio nazionale nel termine perentorio di trenta giorni dalla notificazione.

Il ricorso ha effetto sospensivo.

Il ragioniere commercialista cancellato dall'albo o dall'elenco speciale ha diritto di esservi reinscritto qualora dimostri la cessazione dei fatti che hanno determinato la cancellazione. Per la nuova iscrizione sono applicate le disposizioni dell'articolo 31.

Art. 35.

(Responsabilità disciplinare degli iscritti nell'albo dei ragionieri commercialisti - Azione disciplinare)

Il ragioniere commercialista che si renda colpevole di abusi o mancanze nell'esercizio della professione o comunque di fatti non conformi alla dignità ed al decoro professionale, è sottoposto a procedimento disciplinare.

Salvo il disposto dell'articolo 38, commi secondo e terzo, il Consiglio del collegio che custodisce l'albo o l'elenco speciale in cui l'incolpato è iscritto, inizia il procedimento disciplinare d'ufficio o su richiesta del pubblico ministero presso il Tribunale nella cui circoscrizione ha sede il Collegio, oppure su richiesta degli interessati.

Se l'incolpato è membro del Consiglio del collegio, la competenza a procedere disciplinarmente spetta al Consiglio costituito nella sede della Corte d'appello e, se egli appartiene a quest'ultimo, al Consiglio costituito nella sede della Corte d'appello vicina, determinata dal Consiglio nazionale.

Art. 36.

(Pene disciplinari)

Le pene disciplinari che il Consiglio può, secondo i casi, applicare sono:

- 1) la censura;
- 2) la sospensione dall'esercizio professionale per un tempo non superiore ai due anni;
- 3) la radiazione.

Art. 37.

(La censura)

La censura consiste in una dichiarazione di biasimo.

Art. 38.

(Casi di radiazione)

La radiazione è pronunciata contro il ragioniere commercialista che abbia, con la

sua condotta, gravemente compromesso la propria reputazione o la dignità della professione.

La condanna per delitto contro la pubblica amministrazione, contro l'amministrazione della giustizia, contro la fede pubblica, contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, contro il patrimonio oppure per ogni altro delitto non colposo, per il quale la legge commina la pena della reclusione non inferiore nel minimo a due anni e nel massimo a cinque anni, importa la radiazione di diritto dall'albo o dall'elenco.

Importano parimenti la radiazione di diritto:

1) l'interdizione dai pubblici uffici, perpetua o di durata superiore a tre anni, o la interdizione della professione per una eguale durata;

2) il ricovero in un manicomio giudiziario, nei casi indicati dall'articolo 22, comma secondo, del Codice penale e l'assegnazione ad una colonia agricola o ad una casa di lavoro.

La radiazione nei casi previsti dai commi secondo e terzo del presente articolo è dichiarata dal Consiglio del collegio, sentito, ove lo creda, l'interessato.

Art. 39.

(Casi di sospensione)

Oltre i casi di sospensione dall'esercizio professionale previsti dal Codice penale, importano di diritto la sospensione dall'esercizio della professione;

a) l'interdizione dai pubblici uffici per una durata non superiore a tre anni;

b) il ricovero in un manicomio giudiziario fuori dai casi previsti nell'articolo precedente, il ricovero in una casa di cura o di custodia, l'applicazione di una delle misure di sicurezza non detentive previste dall'articolo 215 del Codice penale, comma terzo, numeri 1, 2 e 3;

c) l'emissione di un mandato o di un ordine di cattura.

La sospensione è dichiarata dal Consiglio del collegio, sentito, ove lo creda, il professionista.

Il Consiglio del collegio, osservata la forma del procedimento disciplinare, può pronunciare la sospensione nei casi in cui questa si renda necessaria per salvaguardare la dignità ed il decoro professionale, nonchè a carico degli iscritti che non adempiono, nel termine stabilito dal Consiglio stesso, al versamento dei contributi previsti dal presente ordinamento. La sospensione inflitta per quest'ultimo motivo è revocata, con provvedimento del presidente del Consiglio, quando l'iscritto dimostri di aver pagata la somma dovuta.

Nei casi previsti dalle lettere *a)*, *b)* e *c)* del presente articolo ed in quello di omesso pagamento dei contributi la durata della sospensione non è soggetta a limiti di tempo.

Il ragioniere commercialista cui sia stata applicata la censura è punito con la sospensione non inferiore ad un mese se incorre in una nuova mancanza.

Art. 40.

(Rapporti tra il procedimento disciplinare e il giudizio penale)

Il ragioniere commercialista iscritto nell'albo o nell'elenco che sia stato sottoposto a giudizio penale è sottoposto anche a procedimento disciplinare per il fatto che ha formato oggetto dell'imputazione, tranne il caso che sia intervenuta sentenza di proscioglimento perchè il fatto non sussiste o perchè l'imputato non l'ha commesso.

Art. 41.

(Istruttoria nel procedimento disciplinare)

Ferme le disposizioni di cui agli articoli 38, ultimo comma, e 39, secondo comma, nessuna pena disciplinare può essere inflitta senza che l'incolpato sia stato invitato a comparire avanti il Consiglio con l'assegnazione di un termine non inferiore a giorni dieci, per essere sentito nelle sue discolpe.

L'incolpato ha facoltà di presentare documenti o memorie difensive.

Art. 42.

(Ricusazione ed astensione)

I membri del Consiglio devono astenersi quando ricorrono i motivi indicati nell'articolo 51 del Codice di procedura civile e possono essere ricusati per gli stessi motivi.

Sull'astensione e sulla ricusazione decide il Consiglio.

Se non è disponibile il numero dei componenti del Consiglio che è prescritto per deliberare, gli atti sono rimessi senza indugio al Consiglio costituito nella sede della Corte d'appello. Se i componenti che hanno chiesta l'astensione o sono stati ricusati fanno parte di quest'ultimo Consiglio, gli atti sono rimessi al Consiglio nazionale per la designazione del Consiglio costituito nella sede della Corte d'appello viciniore.

Il Consiglio competente a termini del comma precedente, se autorizza l'astensione e riconosce legittima la ricusazione, si sostituisce al Consiglio del collegio cui appartengono i componenti che hanno chiesto di astenersi o che sono stati ricusati; altrimenti restituisce gli atti per la prosecuzione del procedimento.

Art. 43.

(Notificazione delle deliberazioni)

Le deliberazioni disciplinari sono notificate entro trenta giorni all'interessato ed al pubblico ministero presso il Tribunale nella cui circoscrizione l'incolpato risiede, nonché al Procuratore generale presso la Corte di appello, al Ministero di grazia e giustizia e al Consiglio nazionale.

Art. 44.

(Ricorso al Consiglio nazionale)

Nel termine perentorio di trenta giorni dalla notificazione l'interessato ed il pubblico ministero possono proporre ricorso al Consiglio nazionale.

Il Consiglio nazionale può sospendere l'efficacia del provvedimento, riesamina integralmente i fatti e può infliggere al professionista una pena disciplinare più grave.

Gli effetti del ricorso sono limitati ai professionisti che l'hanno proposto.

Art. 45.

(Riammissione dei radiati)

Il ragioniere commercialista radiato dall'albo o dall'elenco può essere riammesso, purchè siano trascorsi almeno sei anni dal provvedimento di radiazione e, se questo deriva da condanna penale, sia intervenuta la riabilitazione. In ogni caso deve risultare che il radiato ha tenuto, dopo la radiazione, irreprensibile condotta.

Si applicano le disposizioni dell'articolo 32.

Art. 46.

(Prescrizione dell'azione disciplinare)

L'azione disciplinare si prescrive in cinque anni.

TITOLO VI

ONORARI, INDENNITÀ E SPESE

Art. 47.

(Criteri per la determinazione)

I criteri per la determinazione degli onorari e delle indennità e per la liquidazione delle spese, spettanti ai ragionieri commercialisti, sono stabiliti da apposita tariffa, a carattere nazionale, con deliberazione del Consiglio nazionale approvata dal Ministero di grazia e giustizia.

Art. 48.

*(Determinazione dei compensi
per le singole prestazioni professionali)*

I compensi per le prestazioni professionali sono liquidati con riferimento alla durata ed

alla complessità delle prestazioni medesime. Si tiene conto altresì della sede, della urgenza, delle responsabilità assunte dal professionista e dai risultati conseguiti.

Art. 49.

(Deposito di documenti presso il Consiglio del collegio - Verbali di conciliazione)

I ragionieri commercialisti non possono ritenere gli atti, i documenti e le scritture ricevute dai clienti allegando il mancato pagamento degli onorari o dei diritti loro dovuti o il mancato rimborso delle spese da essi sostenute.

Sul reclamo dell'interessato, il Consiglio ordina al professionista di depositare gli atti, i documenti e le scritture nella propria sede, e si adopera per la composizione della controversia.

I verbali di conciliazione tra i ragionieri commercialisti ed i loro clienti in materia di compensi professionali e rimborsi di spese redatti alla presenza del presidente del Collegio o di un consigliere da lui delegato e sottoscritti anche dal medesimo, sono titoli esecutivi ad ogni effetto.

I verbali di conciliazione sono depositati nella cancelleria del Tribunale nella cui giurisdizione ha sede il Collegio; spetta alla cancelleria stessa il rilascio della copia in forma esecutiva.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 50.

(Notificazioni e comunicazioni)

Le notificazioni prescritte dal presente ordinamento sono eseguite a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento e le comunicazioni sono eseguite a mezzo di lettera raccomandata.

In caso di irreperibilità o di rifiuto a riceverle, le notificazioni sono eseguite mediante affissione all'albo pretorio.

Art. 51.

(Riscossione dei contributi)

I Collegi debbono riscuotere per conto del Consiglio nazionale il contributo dovuto da ciascun iscritto di cui alla lettera *f*) dell'articolo 25.

Ciascun Collegio può riscuotere i contributi previsti dagli articoli 10, lettera *o*) e 25 lettera *f*), mediante ruoli annuali compilati dal Consiglio, resi esecutivi dalla Intendenza di finanza e trasmessi ai competenti esattori, i quali provvedono all'incasso con la forma e i privilegi previsti per la riscossione della imposta sul reddito. I ruoli sono pubblicati e messi in riscossione in coincidenza con i ruoli erariali; l'esattore senza obbligo del riscosso per non riscosso, provvede a rimettere al Collegio locale ed al Consiglio nazionale l'importo delle rispettive quote.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 52.

(Diritti acquisiti)

Gli iscritti nell'albo dei ragionieri e periti commerciali e nell'elenco speciale alla data di entrata in vigore del presente ordinamento, sono iscritti d'ufficio nell'albo e nell'elenco speciale dei ragionieri commercialisti e conservano i diritti acquisiti alla data suddetta.

Gli iscritti al registro praticanti dei rispettivi Collegi dei ragionieri e periti commerciali, conservano i diritti acquisiti alla data d'entrata in vigore del presente ordinamento.

Art. 53.

*(Scadenza dei Consigli dei collegi
e del Consiglio nazionale)*

Il Consiglio nazionale, i Consigli dei collegi ed i revisori dei conti restano in carica

fino alla scadenza prevista al momento della loro elezione secondo il precedente ordinamento.

Art. 54.

(Norme di attuazione)

Fin quando il Consiglio nazionale non avrà emanato le norme di sua competenza continueranno ad avere applicazione le relative disposizioni dell'ordinamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1953, n. 1068, e degli articoli 18, 19, 20, 21, 22 e 23 del Regolamento approvato con decreto 9 dicembre 1906, n. 715.

Art. 55.

(Tariffa professionale)

Sino a quando non verrà modificata in applicazione dell'articolo 47 del presente ordinamento, resterà in vigore la tariffa delle prestazioni professionali dei ragionieri e periti commerciali vigente all'entrata in vigore del presente ordinamento.

TITOLO IX

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 56.

(Abrogazioni)

È abrogata qualsiasi altra disposizione incompatibile con le norme del presente ordinamento.